

CONVENZIONE
SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE
APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI,
APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980,
NONCHÉ AL PRIMO E AL SECONDO PROTOCOLLO
RELATIVI ALL'INTERPRETAZIONE
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,

TENENDO PRESENTE l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

RICORDANDO che, diventando membri dell'Unione europea, i nuovi Stati membri si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia, modificata dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione firmata a Bruxelles il 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca aderiscono:

- a) alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in seguito denominata "convenzione del 1980", quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:
 - la convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, in seguito denominata "convenzione del 1984", relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
 - la convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, in seguito denominata "convenzione del 1992", relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

- la convenzione firmata a Bruxelles il 29 novembre 1996, in seguito denominata "convenzione del 1996", relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

- b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, in seguito denominato "primo protocollo del 1988", relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad esso apportati mediante la convenzione del 1992 e la convenzione del 1996;

- c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, in seguito denominato "secondo protocollo del 1988", che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

TITOLO II

ADEGUAMENTI AL PRIMO PROTOCOLLO DEL 1988

ARTICOLO 2

All'articolo 2, lettera a) sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il primo e il secondo trattino:

– nella Repubblica ceca:

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší správní soud

b) tra il terzo e il quarto trattino:

– in Estonia:

Riigikohus

c) tra l'ottavo e il nono trattato:

– a Cipro:

Ανώτατο Δικαστήριο

– in Lettonia:

Augstākās Tiesas Senāts

– in Lituania:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

d) tra il nono e il decimo trattato:

– in Ungheria:

Legfelsőbb Bíróság

– a Malta:

Qorti ta' l-Appell

e) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattato:

– in Polonia:

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

f) tra il dodicesimo e il tredicesimo trattato:

– in Slovenia:

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

– in Slovacchia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.
2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996.

ARTICOLO 4

La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

1. La presente convenzione entra in vigore, come tra gli Stati che l'hanno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica.
2. La presente convenzione entra quindi in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifica successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 6

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

ARTICOLO 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i ventuno testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.